



**Tribunale di Como**

**Sezione Civile - Fallimentare**

**R.G. Fall. 2/2020**

Il Giudice,

all'esito dell'udienza del 5.3.2021;

vista la proposta di CRISTINA BARDOSCIA, nata a Sannicola (LE), il 8/10/1968, residente in via Volpi Caimi n. 23, Olgiate Comasco (CO), c.f. BRDMCR68M48I059B, di accordo di strutturazione dei debiti prevista dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 della L. 3/2012;

considerato che l'organismo di composizione delle crisi ha trasmesso l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

visto il decreto in data 26.10.2020 con cui, rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 - 9 l. 3/12, è stata fissata l'udienza ex art. 10 l. 3/12, e che dello stesso è stata data successiva comunicazione, unitamente al ricorso ed alla Relazione attestativa, a tutti i creditori a cura dell'O.C.C., con contestuale invito ad esprimere il proprio consenso sulla proposta entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza;

considerato che la proponente non risulta titolare di beni immobili; è proprietaria di un'autovettura che utilizza per recarsi al lavoro ed ha uno stipendio di circa 1000,00 euro;

rilevato che la proposta prevede il pagamento dei creditori attraverso una suddivisione in tre classi, secondo le percentuali e i tempi di pagamento descritti nell'accordo ed in sintesi si fonda nella messa a disposizione per un periodo pari a 30 mesi di un importo mensile di euro 400,00 e di cinque mensilità di stipendio; di una ulteriore somma pari ad euro 10.000,00 da anticipo di tfr e di ulteriori euro 10.000 da parte di un terzo;

considerato che nel corso dell'udienza del 16.12.2020 l'Organismo di Composizione delle Crisi ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto;



rilevato come, entro il termine di legge, sia stato espresso, in modo esplicito o con silenzio assenso, il voto favorevole alla proposta presentata da nominali crediti per € 275.027,76 a fronte di crediti ammessi al voto per nominali € 284.822,73 pari al 96,56% e che pertanto risulta superata la soglia del 60% necessaria all'approvazione, come da prospetto allegato dal professionista dell'O.C.C.;

considerato, invero, che non possono computarsi i voti contrari dei creditori trasmessi in data 11 dicembre 2020, oltre il termine di legge, in quanto non sono stati espressi nei termini di cui all'art. 11 comma 1 L. n. 3/2012, tenuto conto del principio espresso dalla suddetta norma secondo cui si ritengono consenzienti i creditori che non abbiano manifestato espresso dissenso, con il conseguente carattere perentorio del termine di legge;

considerato che nell'istituto in esame il giudizio di convenienza è riservato alla massa dei creditori concorsuali, che sono chiamati ad esprimersi sulla proposta con l'eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della proposta;

rilevato che è stata trasmessa a tutti i creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11 comma 2, l. 3/2012 con la proposta di accordo e che nei dieci giorni successivi sono pervenute osservazioni da parte del creditore INPS sede Casarano;

preso atto che, a differenza di quanto sostenuto dal medesimo creditore, risulta provato dai documenti in atti che il gestore della crisi:

- ha trasmesso la proposta di accordo di composizione della crisi all'INPS via pec il 28 ottobre 2020 (allegato 1 depositato telematicamente il 5.3.2021) e pertanto nei termini per l'espressione di voto (scadente il 5 dicembre 2020 come indicato nella comunicazione),

- ha ricevuto espressione di voto da parte non del creditore ma dell'agente della riscossione;

- che solo l'11 dicembre 2020 - oltre i termini - il titolare del credito - l'INPS Sede di Casarano - comunicava il proprio dissenso alla proposta;

considerato che l'accordo è stato approvato da una percentuale superiore al 60% dei creditori aventi diritto al voto e precisamente nella percentuale del 96,56%;

rilevato che la fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza dei suoi contenuti concreti ed è attestata dalla relazione definitiva dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente in considerazione del compito affidato dalla legge all'OCC che è quello di attestare, sotto la propria



responsabilità, anzitutto l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impenna il piano sottostante agli accordi, in secondo luogo l'attuabilità degli accordi, intesa come idoneità degli stessi a consentire il soddisfacimento dei creditori concorsuali come da proposta,

P. Q. M.

omologa la proposta di accordo per il sovraindebitamento depositata da CRISTINA BARDOSCIA, nata a Sannicola (LE), il 8/10/1968, residente in via Volpi Caimi n. 23, Olgiate Comasco (CO), c.f. BRDMCR68M48I059B, di accordo di strutturazione dei debiti prevista dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 della L. 3/2012;

dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Como;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 l n.3/2012, che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.

Como 29.3.2021

Il Giudice

Dott.ssa Annamaria Gigli

